



Council of the
European Union

157211/EU XXV. GP
Eingelangt am 09/10/17

Brussels, 6 October 2017
(OR. en, it)

12349/17

Interinstitutional File:
2016/0408 (COD)

SIRIS 151
FRONT 390
SCHENGEN 50
COMIX 629
CODEC 1426
INST 348
PARLNAT 233

COVER NOTE

From: the Italian Chamber of Deputies
date of receipt: 3 August 2017
To: the President of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006
[15813/16 - COM(2016) 882 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above-mentioned opinion followed by a courtesy English translation.

12349/17

JdSS/ml

DG D 1A

EN/IT

IM 08474 2017
09.08.2017

Gentile Presidente,

desidero informarla che, in data 2 agosto 2017, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha approvato un documento – che Le trasmetto in allegato – concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final) (Doc. XVIII, n. 86).

Con i migliori saluti



Juri RATAS
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUXELLES



*Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni
della Camera dei Deputati*



Gentile Presidente,

Le trasmetto, in allegato, i documenti finali approvati nella seduta odierna dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016) 883 final), nonché il parere espresso dalla XIV Commissione sui medesimi documenti.

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 3 Agosto 2017
Prot: 2017-0001261-TN


AB.



*Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e Interni
della Camera dei Deputati*

Le rappresento che la I Commissione ha deliberato di trasmettere i documenti approvati anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.


Andrea Mazziotti di Celso

All. 4

Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei deputati
SEDE

2

LB



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final);

richiamato il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 2 agosto 2017;

considerato che:

il Sistema di informazione Schengen consiste in una banca dati a livello europeo, più volte aggiornata attraverso una serie di interventi successivi, e attualmente impiegata dalla maggior parte degli Stati membri per i controlli all'ingresso dello Spazio Schengen e per l'identificazione di persone e beni ricercati da parte delle autorità di contrasto al crimine;

nella valutazione della Commissione europea i risultati sino ad ora ottenuti grazie a tale sistema, in termini di arresti effettuati, individuazione di persone scomparse, divieto di ingresso alle frontiere e risoluzione di casi riguardanti varie tipologie di reati sono largamente positivi;

ciononostante, la Commissione europea ha opportunamente inteso potenziare il Sistema prevedendo una serie di migliorie nell'uso della banca dati al fine di affrontare con maggiore efficacia le attuali sfide derivanti dall'aumento dei flussi migratori e dalla drammatica recrudescenza dei fenomeni terroristici in Europa e della criminalità transfrontaliera in Europa;

la Commissione ha, quindi, proposto una riforma complessiva del SIS che da un lato risponda alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudichi i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;

1



osservato che:

la proposta di regolamento fa parte di un pacchetto costituito anche dalla proposta di regolamento relativa all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dalla proposta di regolamento sull'uso del SIS nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La ratio generale del pacchetto è un potenziamento delle funzionalità della banca dati, in particolare ampliando il novero delle segnalazioni che vengono inserite nel sistema e delle informazioni utili ad individuare persone e beni oggetto della segnalazione;

appare condivisibile la proposta di modificare l'attuale regime nel senso di rendere obbligatorio per gli Stati membri l'inserimento - attualmente soltanto facoltativo - di una segnalazione nel SIS nei casi in cui sia stato emanato un divieto di ingresso, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare; tale obbligo ha carattere del tutto complementare alla misura contenuta nella proposta COM(2017)9881, recante l'obbligo di inserire nel SIS le segnalazioni concernenti le decisioni di rimpatrio;

risulta altresì apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto a risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura ad hoc (cosiddetta procedura di consultazione), attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) occorre valutare, per quanto concerne la procedura di consultazione, se sia opportuna, nell'attuale situazione contrassegnata dagli ingenti flussi migratori e dalla ripresa dei fenomeni terroristici e della criminalità transfrontaliera, la scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno



Camera dei Deputati

SERVIZIO COMMISSIONI

Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;

2) occorre valutare attentamente la coerenza del regime relativo alla durata della conservazione delle segnalazioni con l'esigenza di preservare i diritti fondamentali delle persone, per quanto concerne in particolare la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di disporre il prolungamento della registrazione. A tale riguardo potrebbe risultare opportuno stabilire comunque una durata massima dell'eventuale proroga.

IL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

Roma, 2 agosto 2017

3

R2

CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Commissioni

Parere sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: «Sull'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final)»; «Sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016)882 final)»; «Sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016)883 final)».

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, le proposte di regolamento recanti l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final), l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final) e l'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final);

condivise le finalità dell'intervento normativo in esame, volto a riformare e aggiornare la disciplina vigente in materia di Sistema di informazione Schengen (SIS) che, nonostante i positivi risultati conseguiti, necessita a giudizio della Commissione europea di un aggiornamento, anche in relazione alla gestione, sempre più complessa, degli ingenti flussi migratori e del fenomeno terroristico;

preso atto che la riforma complessiva del SIS proposta dalla Commissione europea da un lato risponde alla crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei e, dall'altro, non pregiudica i valori irrinunciabili dell'Unione europea relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto;

vista la relazione del Governo sugli atti in titolo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato, con riferimento alla proposta di regolamento recante l'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016)881 final), che questa introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'Unione europea;

valutata positivamente l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di

CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Commissioni

informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione europea e se ne possa rafforzare l'esecuzione;

visti inoltre i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (COM(2016)882 final), che introduce l'obbligo per gli Stati membri, sino ad oggi mera facoltà, di inserire nel SIS i provvedimenti di divieto di ingresso, emanati nei confronti di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare;

ricordato che la proposta provvede, inoltre, ad armonizzare le procedure di consultazione, in modo da evitare che chi abbia subito un divieto d'ingresso possa detenere un permesso di soggiorno in un altro Stato membro, e a disporre altre modifiche volte a migliorare l'uso del SIS;

richiamata al riguardo l'intenzione della Commissione europea di risolvere eventuali conflitti tra decisioni contraddittorie da parte di diversi Stati membri con la previsione di una procedura *ad hoc* (cosiddetta procedura di consultazione), attraverso la quale gli Stati interessati potranno pervenire a conclusioni condivise;

ritenuto opportuno, in proposito, svolgere una approfondita valutazione sulle disposizioni che prevedono la prevalenza, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri, della decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;

visti infine i contenuti della proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2016)883 final) volta a rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera;

osservato che le norme specifiche del regolamento sono finalizzate ad armonizzare meglio le procedure di uso del SIS, mediante l'estensione del loro campo di applicazione, con particolare riferimento alla previsione di nuove categorie di segnalazioni, di nuovi elementi di identificazione biometrica e la previsione di un uso più efficace delle informazioni già contenute nell'attuale SIS; tali misure riguardano in particolare i reati legati al terrorismo e i rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

ricordato che la proposta di regolamento interviene altresì, agli articoli 36 e 37, sulle norme relative ai controlli, introducendo il cosiddetto controllo di indagine, che consente di interrogare la persona in modo più approfondito;

ritenuta opportuna una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge;

valutato quindi che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata:

- nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all'istituzione di un sistema integrato di controllo e gestione delle frontiere esterne;

CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Commissioni

- nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente "l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare";

- nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), nell'articolo 85, paragrafo 1, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

ritenuto che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto gli obiettivi prefissati - estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri relative alle frontiere esterne, per un più efficace controllo delle presenze di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell'Unione europea; rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri - non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente;

ritenuto altresì rispettato il principio di proporzionalità, poiché le proposte si limitano a disporre le misure necessarie a conseguire le predette finalità, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine;

richiamata infine l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE», e della Comunicazione COM(2017)200, «per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea – Un piano d'azione rinnovato», al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati;

segnalata infine, anche alla luce della specifica situazione italiana, la necessità di richiamare ad un adeguato impegno e coinvolgimento, oltre che al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, gli altri Stati membri dell'Unione europea, in conformità con gli obblighi in materia di ricollocazione;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

**Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS)
in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing
Regulation (EC) No 1987/2006 (COM(2016) 882 final 2016)**

FINAL DOCUMENT APPROVED

The Committee on Constitutional Affairs, the Presidency of the Council of Ministers and Internal Affairs of Italy's Chamber of Deputies,

Having examined, pursuant to the Chamber of Deputies Rule 127, the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (COM(2016) 882 final)

Recalling the favourable opinion issued by the European Union Policies Committee sitting on 2 August 2017;

Whereas:

The Schengen Information System consists of a Europe-wide data bank that is continually updated and used by most of the Member States to check entry into the Schengen Area and to identify people and objects wanted by the criminal law enforcement authorities;

In the judgement of the European Commission, the results obtained so far thanks to this system have been broadly positive in terms of arrests, identifying missing persons, refusing entry, and solving various crimes;

Nevertheless, the European Commission has properly decided to enhance the System by introducing a series of improvements in the use of the data bank in order to deal more effectively with the current challenges posed by increased migration flows and the dramatic outbreaks of terror attacks in Europe and cross-border crime in Europe;

The Commission has therefore proposed a comprehensive reform of the SIS which both meets the heightened demand for security by Europe's citizens, while not infringing the indefeasible values of the European Union on safeguarding fundamental rights, democracy and the rule of law;

Noting that:

The Proposal for a regulation forms part of a package of measures including the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. The general rationale underlying the package of measures is to render the data bank more functional, particularly by increasing the number of alerts entered in the system and the information that is useful for identifying people and objects for which an alert has been issued.

The Committee welcomes the proposal to modify the present system by making it compulsory, and not merely optional as at present, for all the Member States, to enter an alert in the SIS whenever a refusal of entry has been issued, under provisions consistent with directive 2008/115/EC, against an irregular-stay third-country national; this obligation is entirely complementary to the measure set out in the Proposal COM(2017) 881 making it mandatory to enter every alert on return decisions in the SIS;

The Committee also welcomes the European Commission's efforts to resolve possible conflicts between contradictory decisions by different Member States by providing an *ad hoc* procedure (the so-called consultation procedure) through which the countries concerned may come to an agreement;

This final document needs to be forwarded promptly to the European Commission, as part of the political dialogue, and to the European Parliament and the Council,

expresses

A POSITIVE ASSESSMENT,

with the following qualifications:

- 1) With regard to the consultation procedure, the Committee wonders whether, faced with the present huge migration flows and the resurgence of terror attacks and cross-border crime, it may be necessary to re-assess the provision in the Regulation that, in the case of contradictory opinions between different Member States, prevalence is to be given to the decision authorising a third-state national to stay in a Member State over the alert refusing entry or stay concerning the same person;
- 2) The Commission should carefully ensure consistency between the regime governing the period for retaining the alerts in the system and the need to protect people's fundamental rights of individuals, with regard in particular to the option given to each Member State to extend registration for longer periods. In this connection, it may be appropriate at all events to stipulate a maximum period of any such extension.

THE CHAIR
OF THE COMMITTEE

Rome, 2 August 2017

Opinion on the Proposals for a regulation of the European Parliament and of the Council , “On the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals {COM(2016) 881 final}”; “On the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 {COM(2016) 882 final}”; “On the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU {COM(2016) 883 final}”.

The EU Policies Committee of Italy’s Chamber of Deputies ,

Having examined, pursuant to the Chamber of Deputies Rule 127, the Proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals {COM(2016) 881 final}, on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks {COM(2016) 882 final}, and on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters 2010/261/EU {COM(2016) 883 final};

Endorsing the purposes of this legislative measures, namely, to reform and update the current rules governing the Schengen Information System (SIS) which, despite the positive results obtained so far, need to be updated in the opinion of the European Commission, also with regard to addressing the increasingly more complex management of the huge migration flows and terrorism;

Noting that the overall reform of the SIS proposed by the Commission meets the growing demand for security among Europe’s citizens, but does not impair the indefeasible values of the European Union regarding the safeguarding of fundamental rights, democracy and the rule of law;

Having regard to the government report on these measures drawn up pursuant to article 6 (4) and (5) of Law 234 of 24 December 2012;

Having regard, with reference to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals {COM(2016) 881 final} introducing the obligation to enter all return decisions in the Schengen Information System (SIS) in order to facilitate the return of third-country nationals staying illegally in the European Union;

Endorsing the entry and processing of alerts on third-country nationals who have been served with a return decision in the SIS, as well as the exchange of supplementary information on these alerts to make these decisions visible throughout the whole of the European Union and improve their enforcement;

Having regard, moreover, to the Proposal for a Regulation on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks {COM(2016) 882 final} making it obligatory for Member States, and no longer merely optional as before, to enter in the SIS all decisions to refuse entry to illegally staying third-country nationals;

Recalling that the proposal also aims at harmonising the consultation procedures in order to ensure that no person who has been refused entry into the European Union may obtain a stay permit in another Member State, and also introduces changes to improve SIS use;

Recalling in this connection the intention of the European Commission to resolve possible conflicts between contradictory decisions by different Member States by providing an *ad hoc* procedure (the so-called consultation procedure) through which the countries concerned may come to an agreement;

Considering it appropriate in this regard to re-assess the provision that, in the case of contradictory opinions between different Member States, prevalence is to be given to the decision authorising a third-state national to stay in a Member State over the alert refusing entry or stay;

Having regard to the contents of the Proposal for a Regulation on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (COM(2016) 883 final), to strengthen the use of this tool as a means of combating terrorism, foreign fighters and cross-border crime;

Noting that the specific provisions of the Regulation are designed to better harmonise the usual SIS procedures by extending its scope by introducing new elements to existing alert categories, new elements of biometric identifiers and making more effective use of the information currently stored in the SIS; these refer in particular to crimes linked to terrorism and the risks of parental abduction of children;

Recalling that articles 36 and 37 in the Proposal for a Regulation on checks, introduces the 'inquiry check' which enables the authorities to conduct a more in-depth questioning of the person;

Considering it appropriate to qualify this provision more precisely with respect to restricting personal freedom, which in Italy is only permitted with a court order, and in the cases and the manner provided by the law;

Deeming, furthermore, that the legal basis of the proposal has been properly identified:

- in article 77(2)(b) and (d) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) which provides that the ordinary legislative procedure shall be used to adopt measures necessary for the establishment of an integrated management and control system for external borders;

- in article 79 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) - which provides that the ordinary legislative procedure shall be used to adopt a common immigration policy aimed at ensuring, at all stages, the efficient management of migration flows, fair treatment of third-country nationals residing legally in Member States, and the prevention of, and enhanced measures to combat, illegal immigration and trafficking in human beings - while 79(2)(c) specifically refers to "illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of persons residing without authorisation";

- in article 82(1)(2)(d), article 85(1), article 87(2)(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) governing judicial cooperation in criminal matters, the competencies vested in Eurojust, police cooperation and the competencies of Europol, respectively;

Considering that the subsidiarity principle has been respected, insofar as the objectives – to extend the obligatory use of the SIS information system by all the Member States to support the monitoring and execution of return decisions; to strengthen the system of data exchanges between Member States regarding the external borders, in order to ensure more effective control over the presence of third-country nationals within the territory of the European Union; to strengthen the information exchange system between the Member States in criminal matters through SIS, in order to ensure more effective judicial and police cooperation between the Member States – cannot be achieved by the Member States acting alone;

Considering, moreover, that the proportionality principle has been respected, since the proposals are limited to providing the necessary measures to achieve the declared purposes, leaving the Member States free to adopt any decisions or measures against people who have failed to return to their countries of origin, on a case-by-case basis, and by mutual consultation;

Lastly, recalling the need to take account of Commission Recommendation (EU) 2017/432 of 7 March 2017 "on making returns more effective when implementing the Directive 2008/115/EC", and Commission Communication COM(2017)200 on "A more effective return policy in the European Union - a Renewed Action Plan", in order to try and narrow the widening gap between the number of irregular-stay third country nationals and the number of those who are actually returned;

Noting, finally, that in light of the specific situation facing Italy, attention must be drawn to the need for adequate commitment and involvement on the part of the other Member States of the European Union, in addition to complying with the duty of solidarity towards countries of first entry, in compliance with their obligations in the matter of relocation

Noting the need for this opinion, together with the final document adopted by the Constitutional Affairs Committee, to be forwarded promptly to the European Commission, as part of the political dialogue, and to the European Parliament and the Council,

expresses

A POSITIVE OPINION